

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 11/04/2006 n. 2024
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Non è conforme al diritto comunitario la facoltà, prevista dall'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che consente alla stazione appaltante di limitare il controllo dell'anomalia delle offerte al 75% delle voci che la compongono (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 543) e, per altro verso, il predetto articolo 21, comma 1bis, della citata legge n. 109/1994 e s.m. nonché l'articolo 30, n. 4, della direttiva n. 93/37/CEE devono essere interpretati nel senso di garantire una effettiva fase di valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232; 21 agosto 2002, n. 4266).